

Commissione Odontoiatri

Presidente

Valerio Brucoli

Segretario

Ercole Romagnoli

Componenti

Dino Dini

Claudio Gatti

Nicola Balduzzi

CONTATTI

CAO: mercoledì dalle ore
10,30 alle ore 13.00

Tel 02.86471-423

E-mail :

odontoiatri@omceomi.it

L'incarico di responsabile sanitario: un impegno troppo spesso sottostimato

Dotazione farmacologica di emergenza

L'incarico di responsabile sanitario: un impegno troppo spesso sottostimato

In queste pagine si è già parlato più volte del ruolo del Responsabile Sanitario di una attività odontoiatrica, con particolare riferimento al concetto di "vigilanza" ed al conseguente profilo di responsabilità. Nonostante ciò, i tanti procedimenti disciplinari per abusivismo o per pubblicità scorrette (tanto per citare le situazioni più frequenti) dimostrano che diversi colleghi non hanno ben compreso la portata dell'incarico e le norme che lo regolano.

Vigilare affinché all'interno della struttura di cui si è responsabili non si commettano fatti illeciti, significa mettere in atto ogni procedura possibile per impedire e prevenire che questi fatti avvengano. Si tratta quindi un processo attivo, non passivo, a 360 gradi e 24 ore su 24. Comprensibilissima la difficoltà di adempiere pienamente al compito, ma qualora si ravvisasse l'impossibilità di garantire una effettiva vigilanza vi sarebbe incompatibilità

con l'assunzione dell'incarico, salvo accettarne i rischi anche dal punto di vista disciplinare in caso di fatto illecito.

Ordini di servizio chiari e certificati (ad es. a mezzo di raccomandata A/R) potrebbero essere una delle premesse indispensabili nel momento in cui si assume la Responsabilità Sanitaria di una attività odontoiatrica, anche nella frequente ipotesi in cui la titolarità appartenga a Società.

Nel dubbio si è potrebbero stilare contratti che prevedano le dimissioni contestuali all'eventuale fatto illecito e conseguente denuncia all'autorità giudiziaria per violazione contrattuale, con adeguate conseguenze anche dal punto di vista economico.

Ove possibile l'accesso a personale non abilitato deve, in assenza del controllo diretto, essere fisicamente interdetto, ed ove non fosse possibile debbono essere previsti controlli a sorpresa, con immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di rilievo di fatto illecito.

Anche il controllo sulla correttezza dell'informazione pubblicitaria rientra tra i compiti del Responsabile Sanitario, altro punto che è bene chiarire quando si è in procinto di prendere l'incarico: nel caso di dubbi sulla liceità del messaggio ci si può rivolgere all'Ufficio Pubblicità dell'Ordine per un parere.

Per quanto la legge preveda esclusivamente un controllo ex post (che in pratica significa che in caso di non conformità alle linee guida può esitare solo in un procedimento disciplinare nei confronti del Responsabile Sanitario) l'Ordine di Milano è disponibile per una valutazione preventiva, nell'esclusivo interesse del professionista e dei destinatari del messaggio informativo.

Questi sono sicuramente gli ambiti nei quali più frequentemente ci troviamo ad intervenire, su segnalazione dell'autorità giudiziaria, come Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine di Milano, ma non dobbiamo dimenticare tutta una serie di obblighi che fanno capo al Responsabile Sanitario, obblighi che seppur meno frequentemente abbiano valenza Deontologica, sicuramente possono avere gravi conseguenze penali ed economiche.

Ci riferiamo alla responsabilità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti e delle apparecchiature, disinfezione, smaltimento rifiuti sanitari, di obblighi derivanti dalla detenzione e dall'uso di apparecchiature radiogene, controllo della sterilizzazione, della tenuta della documentazione sanitaria, del rispetto della riservatezza dei dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici, della verifica della regolarità dei titoli di personale e collaboratori, della eventuale responsabilità personale in caso di richieste di risarcimento per danni causati nell'attività dello studio, della vigilanza sulla corretta conservazione e smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza.

Un elenco esaustivo delle responsabilità del responsabile sanitario è reperibile nel DDG Sanità 8100 del 17/05/04 della Regione Lombardia, da integrare con le norme del Codice deontologico. (All. 1 e 2)

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente come nell'accettare un incarico di questo tipo bisogna avere grande attenzione, evitando di affrontare la cosa con superficialità o imprudenza, come quando lo si fa come favore ad un conoscente, o peggio ancora, la si considera una piccola rendita ottenuta con poca fatica e non come un impegno importante che richiede alta professionalità e profonde conoscenze.

Allegato 1

CARATTERISTICHE E COMPITI DEL RESPONSABILE SANITARIO DELL'ATTIVITÀ ODONTOIATRICA MONOSPECIALISTICA

Caratteristiche del Responsabile Sanitario

L'incarico di Responsabile Sanitario di A.O.M. può essere ricoperto da ogni soggetto abilitato all'esercizio della professione di Odontoiatra e regolarmente iscritto ai relativi albi professionali.

Tale attività può essere svolta:

- Nell'A.O.M. dal titolare che ne possieda i requisiti (per tutti gli studi di cui lo stesso risulti titolare).
- Nelle A.O.M. configurabili quali studi associati da uno dei soci a condizione che tale designazione risulti da apposito atto formale firmato da tutti i soci.
- Nelle A.O.M. il cui Legale Rappresentante non sia configurabile quale soggetto abilitato la figura deve essere ricoperta da un laureato abilitato all'esercizio della professione, come sopra descritto. Ogni laureato non può ricoprire il ruolo di Responsabile Sanitario in un numero di A.O.M superiore a due, contemporaneamente.

E' fatto obbligo di comunicare alla ASL territorialmente competente il nominativo del responsabile sanitario di ciascuna A.O.M. ed ogni eventuale variazione dello stesso. La mancata comunicazione costituisce violazione del mantenimento dei requisiti minimi organizzativi.

Compiti

La presenza settimanale all'interno dell'A.O.M. del responsabile sanitario laddove tale figura sia ricoperta da persona diversa dal titolare dell'attività deve essere dimostrata attraverso autocertificazione scritta del periodo di permanenza.

Il responsabile sanitario dell'A.O.M. svolge, in via prioritaria, le sotto elencate attività coordinandosi con il datore di lavoro, qualora tale figura sia ricoperta da persona diversa dal responsabile sanitario, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove presenti:

- ha la responsabilità igienico-organizzativa generale dell'A.O.M. in ordine all'utilizzo ottimale delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale
- emana direttive e regolamenti, in ottemperanza alla normativa vigente, sorvegliandone il rispetto in tema di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti e delle apparecchiature, attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione, smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché strategie per la prevenzione delle infezioni ospedaliere
- adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute di operatori, pazienti e visitatori
- vigila sulla corretta compilazione della documentazione clinica
- risponde della corretta conservazione della documentazione sanitaria
- vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici da parte degli operatori sanitari
- vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio su raccolta, elaborazione e trasmissione di dati sanitari, con particolare riguardo ai mezzi informatici e telematici
- promuove iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie
- cura i rapporti con l'ASL di riferimento per l'applicazione pratica di iniziative di promozione della prevenzione, dell'educazione alla salute e della tutela sanitaria
- ha la responsabilità ai fini della verifica dell'abilitazione all'esercizio professionale del personale operante
- ha la responsabilità ai fini della pubblicità sanitaria dello studio (Legge 175/92)
- ha la responsabilità dell'organizzazione e buon funzionamento dell'attività, provvede alla verifica tramite liste di controllo del regolare funzionamento delle apparecchiature e macchine diagnostiche e terapeutiche
- controlla l'attuazione delle procedure di lavoro, di disinfezione ambientale e dello strumentario e di sterilizzazione. Attesta, sottoforma di relazione semestrale firmata da conservare in sede, le correttezza delle attività svolte a tale scopo
- vigila sulla corretta conservazione e sullo smaltimento dei farmaci e dei materiali a scadenza
- Esegue con cadenza semestrale un sopralluogo della struttura finalizzato alla verifica che tutti i farmaci scaduti siano correttamente immagazzinati in contenitori non riapribili recanti la dicitura "**Farmaci Scaduti**" e che tutti i farmaci in corso di utilizzo rechino la data di scadenza degli stessi.
- vigila sulla gestione dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi eseguendo con cadenza semestrale un sopralluogo nella struttura finalizzato alla verifica della corretta effettuazione della conservazione e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti e speciali pericolosi.

Allegato 2

Art. 69

- Direzione sanitaria -

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell'espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale all'interno della struttura in cui opera.

Egli comunica all'Ordine il proprio incarico e collabora con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini.

Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.

Dotazione farmacologica di emergenza

Spesso riceviamo la richiesta di fornire un elenco "ufficiale" dei farmaci d'emergenza da detenere in uno studio odontoiatrico, spesso e volentieri nell'intento di sentirsi "protetti" nel caso di una ispezione dei NAS o delle ASL

In realtà non esiste un elenco ufficiale, ma è doveroso ed opportuno dotarsi di farmaci per quelle che sono le emergenze più comuni che si possono verificare nell'esercizio dell'attività odontoiatrica ai fini di tutela del paziente, e quindi accompagnarli con adeguata istruzione ed aggiornamento.

Riportiamo di seguito l'abstract di una relazione tenuta dal Dr. Giammaria Paolillo, già Primario anestesista ed esperto in assistenza anestesologica in odontoiatria.

La gestione di un'emergenza nello studio odontoiatrico pone il sanitario nella necessità di affrontare con rapidità e decisione situazioni che, per la loro rarità e relativa imprevedibilità, richiedono una solida preparazione di base alle manovre di assistenza delle funzioni vitali e la disponibilità immediata di quel minimo di attrezzatura indispensabile per un primo, ma importantissimo, soccorso.

E' quindi estremamente importante che tutto il personale dello studio sia già allenato alle modalità di intervento in caso di emergenza e che l'attrezzatura necessaria sia sempre immediatamente disponibile e mantenuta in perfetta efficienza. Se è vero che l'incidenza delle emergenze in uno studio odontoiatrico è relativamente bassa, è certamente vero che tale incidenza è destinata ad aumentare a causa della richiesta di cure di elevata qualità anche da parte di pazienti sempre più anziani e quindi con un'incidenza più elevata di comorbidità.

Nella mia relazione ho quindi sottolineato l'estrema importanza della prevenzione del verificarsi di queste situazioni, mediante l'individuazione accurata dei pazienti più a rischio, con un'attenta valutazione preoperatoria. Se ritenuto utile è decisamente auspicabile un contatto con il medico curante per una più precisa quantizzazione del rischio, una ottimizzazione della terapia e l'eventuale sospensione di alcuni farmaci oppure l'eventuale modifica della somministrazione di altri. Tutto questo è necessario anche per una valutazione del rapporto rischio:benefici, permettendo al paziente di esprimere un corretto consenso informato sul programma di cure propostogli.

Nella mia relazione ho indicato inoltre di cosa è assolutamente necessario si doti uno studio odontoiatrico per affrontare in maniera efficace situazioni in cui sia necessario assistere le funzioni vitali, sottolineando la necessità del mantenimento dell'efficienza dell'attrezzature, del coinvolgimento di tutto il personale e della immediata disponibilità del necessario. Ho poi passato in rassegna le emergenze mediche più comuni, sia quelle legate ad una patologia preesistente che quelle dovute ai farmaci o alle manovre effettuate nello studio odontoiatrico.

Ho indicato molto brevemente i motivi fisiopatologici che spiegano quali sono le alterazioni nervose, ormonali, cardiovascolari e respiratorie che possono determinare lo scompensarsi in maniera acuta e potenzialmente pericolosa in occasione di un intervento, anche nel caso sia ritenuto dal curante modesto, di una patologia cronica di per sé sostanzialmente stabile.

Da ultimo ho sottolineato l'importanza della conoscenza delle manovre di Basic Life Support, sottolineando il fatto che i primi interventi rianimatori devono assolutamente essere effettuati da chi è presente sul luogo dell'emergenza, e che la loro efficacia è determinante per il successo o meno del successivo intervento più specialistico (Advanced Life Support).

Al termine della presentazione numerose domande hanno riguardato l'obbligatorietà o meno di tenere all'interno dello studio farmaci, o quant'altro, specifici per l'eventualità di una emergenza.

Ho ribadito che, a mio parere, l'essenziale è rappresentato dalla disponibilità di un "carrello delle emergenze" con ciò che ritengo assolutamente indispensabile (Pallone Ambu con maschere facciali, bombola di Ossigeno, cannule di Mayo) sempre prontamente disponibile e mantenuto in ordine ed efficienza, oltre naturalmente alla conoscenza delle manovre di

assistenza delle funzioni vitali da parte di tutto il personale presente nello studio .

Qualora si ritenesse comunque utile avere a disposizione dei farmaci, sarà necessario munirsi di aghi cannula 20 e 22 G, e mi limiterei a dotarmi dei farmaci strettamente relativi alle emergenze più comuni, e quindi:

Adalat : capsule 10mg
Adrenalina : fiale 1mg/ml
Atropina solfato : fiale 0,5mg/ml
Isosorbidedinitrato (Carvasin) : compresse sublinguali 5mg
Etilefrina (Effortil) : fiale 10mg/ml gocce orali
Lidocaina clor. : fiale 2% 10ml
Metilprednisolone sodio succ.(Solu – Medrol) : polvere e solvente
1000mg/16ml
Diazepam fiale : 10mg/2ml e gocce 5 mg/ml

La Newsletter odontoiatri nasce con l'intento di essere uno strumento agile e snello di comunicazione e di raccordo tra istituzione e professione odontoiatrica. Aiutateci a renderla tale:scriveteci all'indirizzo odontoiatri@omceomi.it